INAF



INAF Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE n.

del

ILDIRETTORE

VISTO il D. Igs. del 23.07.1999 n. 296 recante la costituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

VISTO il D. lgs. del 04.06.2003 n. 138 di riordino dell'INAF;

VISTO il vigente Statuto dell'INAF approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25.05.2018 n. 42 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 05.06.2020 n. 46 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'art.18, commi 1 e 3, del D. Igs. del 04.06.2003, n. 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 02.12.2004, n. 3, come modificato dalla Delibera del 02.07.2009, n. 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'art. 14 del predetto Regolamento;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica" (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 05.06.2020 n. 46 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. del 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

VISTO che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 e seguenti della L. del 7.08.1990 n. 241 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Igs. del 14.03.2013 n. 33; VISTO l'art. 18 del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
 - d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee;

VISTO l'art. 49, secondo comma del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 che vieta l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

VISTO l'art. 52 del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 ai sensi del quale nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTO l'art. 99 del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 ai sensi del quale la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante, con le medesime modalità verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica, e il possesso dei requisiti di partecipazione. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

VISTO l'art. 100, terzo comma del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 che stabilisce che Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto:

VISTO l'art. 108, primo comma del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita;

VISTO l'art. 108, nono comma del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 che impone all'operatore economico, a pena di esclusione, di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale;

VISTO l'art. 113 del D. Igs. del 31.03.2023 n. 36 che prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali;

VISTO l'art. 222 del D. lgs. del 31.03.2023 n. 36 ai sensi del quale la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

VISTA la Determina a Contrarre n.

del

che ha disposto l'avvio di un procedimento per l'acquisizione di

per un importo massimo (escluso IVA) di euro

CONSIDERATO che il CIG assegnato a questo procedimento è

e il CUP è

TENUTO CONTO che, secondo la relazione di scelta presentata dal RUP ed allegata al fascicolo elettronico del procedimento, l'offerta dell'operatore economico è risultata la migliore;

VISTO l'esito positivo della verifica della congruità dell'offerta;

ACCERTATO che la copertura è disponibile sull'ObFu

. Cap.

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D. Igs. n. 36/2023, attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e fermo restando che l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisizione della forniture/acquisti/lavori come sopra meglio descritta;

VISTA l'autocertificazione presentata dall'operatore economico sopra menzionato;

ATTESO che anche nel caso in cui a tutt'oggi non tutte le certificazioni dovessero essere pervenute, rimane comunque fermo che l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti;

DETERMINA

- Art. 1 che le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
- Art. 2 Di aggiudicare la procedura all'operatore economico

per la spesa complessiva di euro

escluso l'I.V.A.

Art. 3 Di autorizzare l'impegno dell'effettiva spesa, pari a euro

oltre l'IVA sul CRA 1.12 "Osservatorio di Palermo", Ob. Fu.

, Cap.

- Art. 4 di rendere noto che lo Smart CIG relativo a tale procedura di acquisto è:
- Art. 5 di rendere esecutivo tale provvedimento a seguito del visto di regolarità contabile.
- Art. 6 che il contratto o l'ordine è pienamente efficace in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 52 del D. Lgs. del 31.03.2023 n. 36, nonché il possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale ed economica finanziaria, che sono stati autocertificati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta; tuttavia, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista: la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti conformemente a quanto previsto dall'art. 122, comma quinto, del D. lgs. del 31.03.2023 n. 36.
- Art. 7 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza.
- Art. 8 di dare mandato al RUP ed agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente determinazione, ivi incluso l'assolvimento agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale dell'Osservatorio

IL DIRETTORE (Dott. Fabrizio Bocchino)